

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER MEDIATORE

*RISERVATO A MEDIATORI QUALIFICATI E VALIDO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
AI SENSI DELL' ART. 18, LETT. G) DEL DM 180 DEL 28/10/2010*

Nuove tendenze della mediazione nelle “Class Actions”



prof. Livia Saporito
dott. Antonio Tipaldi

modulo del 10/05/2014

La Class Action



- Istituto nato in Inghilterra con la giurisdizione d'equity (Necessary Parties Rule) e introdotto nell'ordinamento nord -americano, la cui introduzione è risalente al 1938 (Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure).
- E' un'azione legale condotta da uno o più soggetti per la soluzione di una questione comune, senza il necessario concorso della volontà di tutti gli interessati.
- I soggetti, proprio per il fatto di condividere la medesima problematica di fatto o di diritto, sono individuati e qualificati come appartenenti ad una "classe".
- Nel proporre l'azione, il proponente (o i proponenti) chiedono che gli effetti della stessa si producano non solamente nei confronti di loro attori, ma anche nei confronti di tutti gli appartenenti presenti e futuri alla loro stessa "classe".

Condizioni per la proposizione dell'azione negli U.S.A. -SEGUE-



- **Numerosità**: elevato numero delle persone potenzialmente interessate al giudizio, tale da impedire la formale partecipazione di tutte;
- **Comunanza**: le situazioni di fatto e di diritto da tutelare devono essere comuni agli appartenenti alla classe;
- **Tipicità**: la situazione giuridica vantata dal rappresentante della classe deve essere omogenea rispetto a quella dei rappresentati;
- **Adeguatezza**: chi rappresenta la classe deve tutelare in modo adeguato e corretto gli interessi dei rappresentati.

Tipologie di Class Actions -SEGUE-

- ipotesi di “litisconsorzio” in cui le azioni individuali dei componenti la classe possono dar luogo a pronunce contraddittorie;
- ipotesi in cui la richiesta è volta ad ottenere un rimedio diverso dal risarcimento del danno;
- ipotesi in cui la richiesta coincide con il risarcimento del danno (anche danni “punitivi”)

Procedura -SEGUE-



Una volta promossa la class action, la corte americana può:

- a) permettere la prosecuzione dell'azione (*certification*);
- b) negare la prosecuzione dell'azione;
- c) autorizzare una class action soltanto in relazione ad alcune questioni (*issues classes*), ad es. responsabilità da prodotto difettoso

Notificazione -SEGUE-



Il giudice

deve notificare (notice) l'instaurazione dell'azione ai potenziali interessati in tutti i casi di “*damages class actions*”, fissando un termine entro il quale il membro della classe che non intende farsi rappresentare in giudizio può autoescludersi.

Il giudice

può disporre la notificazione in favore dei membri della classe nelle altre ipotesi di class actions, anche nel corso del giudizio

Estensione del giudicato



- **Sistema “*opt-out*” :**

gli effetti della sentenza, favorevoli o sfavorevoli, si estendono a tutti i membri della classe, salvo dissociazioni.

Tale meccanismo opera solo nelle “*damages class actions*”.

- **Sistema “*opt-in*” (adottato in Italia):**

la sentenza è vincolante solo per chi ha agito o aderito.

Tale meccanismo opera nelle rimanenti tipologie di class actions

Soluzione transattiva



- Di regola le class actions non si concludono con una pronuncia giudiziale, bensì con un accordo tra le *parti* (*settlement*).
- La disciplina vigente prevede che qualsivoglia transazione o rinuncia agli atti del giudizio (*voluntary dismissal*) deve essere notificata a tutti i membri della classe e deve rispondere a criteri di **lealtà, ragionevolezza ed adeguatezza**

LA CLASS ACTION IN ITALIA

La class action è un'azione legale collettiva, ossia:

- condotta da uno o più soggetti;
- per ottenere il risarcimento di un danno subito da più persone;
- nei confronti di un unico soggetto ritenuto responsabile;
- in unico giudizio

INQUADRAMENTO NORMATIVO



l'azione di classe

- è disciplinata dall'art.140-bis del Codice del Consumo; tale articolo è stato successivamente modificato dalla L.99/2009 (c.d. legge Sviluppo) e dal D.L. 1/2012, art. 6, convertito in L. 27/2012
- In vigore dal 1° gennaio 2010;
- Per illeciti commessi a partire dal 15 agosto 2009 (escluse quindi azioni per illeciti Parmalat, Cirio, ecc)

FINALITA DELLA DISCIPLINA



- tutelare i diritti di modesta entità economica (c.d. small claims)
- liberalizzare e moralizzare il mercato (esempio riduzione di pratiche commerciali scorrette)
- ridurre il contenzioso seriale (anche con il ricorso all'istituto della mediazione)

TIPOLOGIE DI CLASS ACTION

Nell'ordinamento italiano sono previste due distinte tipologie di class actions:

1. Class action contro le imprese;
2. Class action contro la Pubblica Amministrazione
(in particolare Amministrazioni pubbliche e concessionari di pubblici servizi)

LEGITTIMAZIONE



la legittimazione attiva spetta a:

- consumatore;
- utente;
- le Associazioni a tutela di consumatori e/o utenti solo su mandato di un componente della classe;

l'azione può essere esperita contro:

- imprenditori;
- produttori;
- professionisti (ancora dubbia la loro legittimazione)

AMBITO APPLICATIVO

La class action può essere promossa nelle seguenti fattispecie:

- a tutela di diritti contrattuali;
- a tutela dei diritti dei consumatori;
- a tutela dei diritti nascenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali



Class action a tutela di diritti contrattuali (small claims)



Requisiti:

- tutela di diritti contrattuali
- di una pluralità di consumatori e utenti
- che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea
- inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. (condizioni generali del contratto e contratti conclusi con moduli e formulari)

esempi:

clausole vessatorie nei contratti bancari e/o assicurativi, forniture non richieste, truffe telematiche

Class action a tutela dei diritti dei consumatori



Requisiti:



- diritti omogenei
- spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto
- nei confronti del relativo produttore

N.B.

la disciplina opera anche in assenza di un diretto rapporto contrattuale tra consumatore e produttore, ad esempio “danno da prodotto difettoso”.

Class action per pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali



Requisiti:



- diritti omogenei
- al ristoro del pregiudizio derivante
- da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali

esempi:

cartelli tra imprese finalizzate a mantenere eccessivamente elevato il prezzo di beni e servizi (in particolari nei settori energia ed assicurativo) o pubblicità ingannevole

PROCEDURA art. 140 C.Consumo

- **FORO COMPETENTE:** Tribunale ordinario del capoluogo di regione in cui ha sede l'impresa convenuta;
- **DOMANDA:** si propone con atto di citazione da notificare anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale adito;



inammissibilità



ammissibilità (tramite ordinanza);



- **ADESIONE**

- ✓ una volta dichiarata ammissibile la *class action*, la parte proponente avrà a disposizione 120 giorni per raccogliere le adesioni di tutti coloro che intendono partecipare;
- ✓ l'intervento di terzi non è ammesso (ad esempio, parenti delle vittime, soggetti che non hanno aderito nei termini)

MEDIAZIONE DI “CLASSE”



- possibilità di attivazione della procedura di conciliazione prima del ricorso al giudice presso la CC.I.AA. competente per territorio, nonché presso gli altri organismi di composizione extragiudiziale (art. 141C. Consumo) delle controversie in materia di consumo – **art. 140, co 2, C. Consumo;**
- la suddetta procedura va definita entro 60 gg. – **art. 140, co 2, C. Consumo;**
- il verbale di conciliazione va depositato per l’omologazione nella Cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento conciliativo – **art. 140, co 3, C. Consumo**

CONCILIAZIONI “PARITETICHE”



- nella composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo tra consumatore e professionista **-vedi art. 3, lett c) C. Cons. -**, è possibile utilizzare lo strumento della conciliazione “paritetica”;
- in tale procedura figurano due mediatori in rappresentanza delle parti:
 - rappresentante associazione dei consumatori;
 - rappresentante categoria “professionisti”
- la procedura è disciplinata con regolamento concordato a monte tra le parti;
- risultano sottoscritti numerosi protocolli in vari settori

OMBUDSMAN - DIFENSORE CIVICO

- Il **difensore civico** è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio;
- è detto anche **ombudsman**, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa «*uomo che funge da tramite*»;
- la figura del difensore civico è prevista dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142 anche se solo in ambito comunale e provinciale;
- si parla invece di ombudsman soprattutto in ambito bancario

